

Tribunale di Lucca sez. lav. sen. 23 marzo 2023, n. 109

## **Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA  
Sezione Lavoro

Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2022 promossa da:

R.S. (c.f. ..), rappresentata e difesa dell'avv. Ilaria Anna Maria Milianti ed elettivamente domiciliata presso il difensore nello studio in Lucca, via S. C., come da mandato conferito con atto separato ed unito in allegato al ricorso  
ricorrente  
contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. (c.f. ..), in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall' avv. Ilaria Raffanti e dall'avv. Rossella Quarta giusta procura generale allegata alla memoria difensiva e di costituzione ed elettivamente domiciliato in Lucca, Piazza M., 55100 (Ufficio legale INPS)  
Resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso in atti, R.S. ha convenuto l'I.N.P.S. davanti a questo giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del lavoro voglia

1)-dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1.3.2021 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa) nella misura prevista dalla legge;

2)-conseguentemente condannare l'INPS, in persona del Presidente protempore, a corrispondere dalla data di decorrenza, l'assegno sociale, oltre agli interessi legali sul dovuto dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e nella misura di legge; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali."

La ricorrente allega di aver richiesto la corresponsione dell'assegno sociale con domanda in via amministrativa del 10.2.2021, e che la domanda era stata rigettata dall'INPS con nota del 1.4.2021 recante questa motivazione "Mancanza dello stato di bisogno. Infatti le condizioni pattuite nell'accordo di separazione/divorzio e in specie l'allegata indipendenza economica di ognuna delle parti, escludono il presupposto soggettivo dell'assegno sociale". Deduce che anche il ricorso avverso il provvedimento di rigetto era stato respinto dall'Istituto con nota del 11.6.2021

Ritiene sussistere i presupposti per la corresponsione dell'assegno non avendo percepito redditi negli anni 2020 e 2021 e neppure nel seguito.

Espone:

- di essersi separata dal marito con sentenza del Tribunale di Lucca del 29.4.2005
- di convivere con il proprio figlio (nome e cognome) titolare di una modesta pensione di invalidità civile
- che il 15.1.2021 era intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio per effetto di un accordo ex art. 6 DL 132/2014 convertito in L 162/2014
- che l'accordo di divorzio non prevedeva alcuna forma di mantenimento da parte dell'ex marito, essendovi stata in precedenza la definizione delle questioni economiche tra gli ex coniugi per cui il marito le aveva concesso una somma di denaro e aveva rinunciato a ogni pretesa sulla casa già adibita a casa coniugale;
- che era quindi suo diritto ottenere la prestazione a suo tempo richiesta, attesi i requisiti previsti dalla legge (art. 3, comma 6 L. 335/1995 per il riconoscimento della prestazione ossia:
  - a) superamento del limite di età previsto dalla legge alla data di presentazione della domanda,
  - b) assenza di redditi individuali, essendo ella di stato libero per effetto dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non percependo alcun assegno dal marito,
  - c) possesso della cittadinanza italiana e residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

La legge indicava che rilevavano i redditi "effettivamente percepiti" ed individuava con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo: "Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto

comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale."

Plurime pronunce della Corte Suprema di Cassazione avevano deciso nel senso indicato dalla ricorrente, sussistendo nel caso tutti i requisiti di legge

II)-Si è costituito l'I.N.P.S. contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. La difesa dell'Istituto ha evidenziato che

1)-la ricorrente sia nell'atto di separazione che nel successivo accordo di divorzio si era dichiarata economicamente indipendente con conseguente rinuncia all'assegno di mantenimento,

2)-l'ex coniuge della ricorrente dall'anno 2019 risultava titolare di reddito superiore a 30.000 euro lordi l'anno;

3) la ricorrente aveva depositato una domanda di assegno sociale già il 5/08/2020 e in tale occasione l'Istituto non aveva respinto la domanda, ma aveva chiesto ad integrazione della stessa documentazione volta a specificare i mezzi da cui aveva tratto sostentamento per potersi qualificare come economicamente indipendente e l'estratto conto dei suoi depositi, senza che la ricorrente desse seguito a tale sollecito. La ricorrente inoltre non aveva neppure mai presentato il modello ISEE corrente o ordinario a integrazione della domanda

4) l'Ufficio, vista la mancata presentazione della suddetta documentazione a sostegno della presunta indigenza, aveva ritenuto insussistente lo stato di bisogno della ricorrente.

Con riferimento a questa domanda l'Istituto sottolineava il breve lasso di tempo trascorso tra la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la domanda finalizzata all'assegno sociale nonché la consistenza reddituale annua dell'ex coniuge ritenendo quindi legittima la reiezione della domanda amministrativa e chiedendo, conclusivamente la reiezione del ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia in termini di spese del giudizio

\*\*\*

La norma rilevante ai fini della decisione è quella contenuta nell'art. 3 comma 6 della legge 335/1995 per il quale "6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al

presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.

L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale."

I presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:

-essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,

-trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato -come nel caso che ci occupa- non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il 1996, a lire 6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto.

-sono ricompresi nel calcolo "i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione."

La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti

Ciò posto, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della ricorso avanzata dalla parte convenuta, atteso che, come correttamente evidenziato nella sentenza emessa da questo Tribunale Dott. Piccoli sentenza n. 240/2022, la normativa in esame ovvero l'art. 3 della legge n. 335/95 "non collega in alcun modo la concessione dell'assegno sociale alla situazione attestata dall'ISEE, la cui mancata produzione determinerebbe l'improcedibilità della domanda."

Ad ogni modo occorre osservare che la ricorrente al momento della presentazione della domanda era in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 6 l. 335/95: la stessa aveva 67 anni ed era priva di redditi individuali.

L'Inps ha rigettato la richiesta di assegno sociale con la seguente motivazione: "le condizioni pattuite anche nell'accordo di quest'anno, e in specie l'allegata indipendenza economica di ognuna delle parti, escludono il presupposto oggettivo dell'assegno sociale".

Le argomentazioni contenute nella motivazione del provvedimento di diniego si pongono in contrasto con quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 24954/2021, di cui qui si ripota un significativo passaggio: "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art.3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole."

Inoltre, sulla base del principio sopra ben espresso dagli ermellini, priva di pregio è la doglianza avanzata da parte di INPS circa il presupposto per cui, il fatto che con un accordo tra le parti siano stati definiti i rapporti patrimoniali tra coniugi con modalità che non prevedevano la corresponsione periodica di una somma bensì la dazione di una somma di denaro alla ex moglie e la rinuncia del marito ad avvalersi della casa coniugale non può configurarsi come mancato assolvimento da parte dell'ex marito ai doveri di solidarietà familiari avendo egli di fatto posto a disposizione della ex moglie l'intera casa coniugale e questa situazione non può fondare da parte dell'Istituto il diniego dell'assegno sociale, previsto per i soggetti aventi come requisito reddituale il non avere redditi propri in misura

uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il 1996

Per di più, essendo l'asserito obbligo di chiedere il mantenimento a carico del coniuge separato, analogicamente estensibile anche a tutti quei soggetti che, a norma dell'art. 433 c.c., sono tenuti agli alimenti, ne verrebbe che anche l'omessa dimostrazione della previa e infruttuosa sollecitazione giudiziale di costoro equivarrebbe all'aver dato causa alla propria situazione di bisogno.

In realtà, allo scopo di verificare la spettanza dell'assegno in esame, occorre dare rilievo allo stato di bisogno effettivo, da accertarsi sulla base delle norme di legge, vale a dire esclusivamente attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo.

Con il suo operato l'Istituto ha, invece, surrettiziamente introdotto nel nostro ordinamento un ulteriore requisito, non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato.

La legge prevede, infatti, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo ai fini della concessione del beneficio, ma anche per mantenere la tutela di tipo assistenziale.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, nonché della costante giurisprudenza della Corte di legittimità sul punto, nel caso di specie sussistono i presupposti per l'erogazione della prestazione assistenziale

Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, senza le maggiorazioni ex art. 4 comma 1-bis del predetto DM, poiché gli atti non sono stati redatti con le modalità ivi indicate

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1)-dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1.3.2021 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa) nella misura prevista dalla legge;

2)-conseguentemente condanna l'INPS, in persona del Presidente pro-tempore, a corrispondere dalla data di decorrenza, l'assegno sociale, oltre agli interessi legali

sul dovuto dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e nella misura di legge.

Condanna altresì l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del I.r.p.t. a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.865,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a. disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del difensore dichiaratosi antistatario

Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 23 marzo 2023

Il Giudice

Dott. Alfonsina Manfredini

Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.